



Prot: 1224/18/fncf/fta

Roma, 28 settembre 2018

Raccomandata AR

Spett.le
Associazione tra le Agenzie Regionali e Provinciali
per la Protezione dell'Ambiente
Via Boncompagni, 101- Roma
mail: assoarpa@arpa.fvg.it

e.p.c. Gentile
Dott.ssa Rossana Ugenti
Direttore Generale
Direzione generale delle professioni sanitarie e
delle risorse umane del Servizio Sanitario
Nazionale
Viale Giorgio Ribotta, 5 - Roma
mail: segreteria.dgrups@sanita.it
PEC: dgrups@postacert.sanita.it

Gentile
Dott.ssa Cristina Rinaldi
Direttore
Ufficio 5 - Disciplina delle professioni sanitarie
mail: c.rinaldi@sanita.it

Oggetto: Iscrizione obbligatoria all'Albo dei Chimici e dei Fisici.

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, nell'ambito delle proprie funzioni di tutela degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle professioni di Chimico e di Fisico, nonché di vigilanza sul possesso dei titoli abilitanti per quest'ultimi,

premessò

che l'art. 2229, comma 1, del Codice civile statuisce: *"La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi"*;

che la Legge 11 gennaio 2018, n. 3 ha previsto, tra l'altro, il riconoscimento di nuove professioni sanitarie regolamentate quali quelle del Chimico e quella del Fisico, sottoponendo le stesse alla vigilanza di codesto Ministero;

che ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla suddetta Legge 11 gennaio 2018, n. 3: *"Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo"*;



che il Decreto del Ministro della Salute 23 marzo 2018, avente ad oggetto “Ordinamento della professione di Chimico e di Fisico”, all’art. 3, espressamente prescrive: “*Ai fini dell’esercizio delle professioni di Chimico e di Fisico, in forma individuale, associata o societaria, sia nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con soggetti pubblici o privati, sia nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo o di prestazione d’opera con soggetti pubblici o privati, anche ove tali rapporti siano saltuari e/o occasionali ed indipendentemente dalla tipologia contrattuale, è obbligatoria l’iscrizione all’Albo come previsto dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni. Sono vietati l’uso dei titoli professionali di cui all’art. 2 e del termine «Chimico» o «Fisico», con l’aggiunta di qualsiasi specificazione, da parte dei soggetti non iscritti all’Albo*”;

che il **Ministero della Salute**, rimettendo al Dicastero deputato la sola valutazione riferita ai professori e ricercatori universitari ed ai docenti di scuola media inferiore o superiore pubblica, **con nota prot. DGPROF 0037978-P-01/08/2018**, nell’esercizio delle proprie competenze, ha espressamente ritenuto che: **a) i dirigenti ed i dipendenti pubblici con contratto di lavoro a tempo pieno, o comunque con orario superiore alla metà di quello ordinario, sono obbligati ad iscriversi nei rispettivi Settori dell’Albo dei Chimici e dei Fisici per lo svolgimento di attività riconducibili alle dette professioni nell’ambito del proprio rapporto di impiego**; b) i dipendenti di enti privati sono, in ogni caso, obbligati ad iscriversi nei rispettivi Settori dell’Albo dei Chimici e dei Fisici per lo svolgimento di attività rientranti nelle competenze di tali professioni nell’ambito del proprio rapporto di lavoro;

trasmette

copia della determinazione ministeriale sopra indicata, con relativo allegato;

invita

i destinatari della presente a garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla vigente normativa, così come interpretate dal competente Dicastero ministeriale, e a vigilare, quindi, affinché tutti i propri dipendenti siano regolarmente iscritti nei rispettivi Settori dell’Albo dei Chimici e dei Fisici all’Albo per lo svolgimento di attività riconducibili a tali professioni, prevenendo e sopprimendo ogni elusione di dette disposizioni (anche mediante eventuale illegittima iscrizione in albi o elenchi professionali diversi da quello sanitario appena menzionato per lo svolgimento di attività rientranti nelle competenze dei chimici o dei fisici).

Si chiede di inoltrare la presente ai Vostri associati.

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ringrazia anticipatamente per la collaborazione istituzionale e invia cordiali saluti.

Il Presidente
Dott. Chim. Nausicaa Orlandi